



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1420

Data di registrazione: 13/07/2022

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI PER IL PERIODO ESTIVO

IL SINDACO

Premesso che

- in data 15/06/2022 si è tenuta in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica durante la quale sono state rilevate gravi criticità nel centro storico della Città dovute a numerosi episodi di schiamazzi e rumori notturni da parte di giovani che disturbano la quiete pubblica impedendo di fatto il riposo notturno dei residenti. In particolare il Questore ha evidenziato la necessità di coadiuvare le Forze di Polizia in un'ottica di collaborazione e prevenzione del fenomeno del disturbo della quiete pubblica in orari notturni e di contrasto all'abusivismo commerciale;
- con nota del 16 giugno 2022 il Questore di Lecce comunicava a questa Amministrazione la necessità di adottare opportuni provvedimenti in considerazione di "*numerosi interventi in aree determinate della Città di Lecce a seguito di specifiche richieste dei cittadini che, in orario notturno, hanno segnalato comportamenti prevaricanti, anche aggressivi, ma di sostanziale inciviltà, in molti casi determinati dalla diffusione di musica ad alto volume e dall'assunzione di sostanze alcoliche da parte di giovani e giovanissimi*";
- con la succitata nota il Questore ha chiesto, nelle aree critiche del centro storico e della zona di Piazza Mazzini e dintorni, l'adozione di provvedimento sindacale che preveda: **1) la chiusura anticipata** degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare, dei circoli privati, dei chioschi sulla pubblica via **2) il divieto** nelle aree indicate ove insistono abitazioni e condomini, dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, **di emettere musica e suoni all'esterno dei locali** nonché il divieto di utilizzo sulla pubblica via di amplificatore e percussioni a partire dalle ore 23,00;

- con successiva nota datata 04/07/2022 acquisita al protocollo generale di questo Ente al n.112759/2022 il Questore ha segnalato le vie cittadine ritenute “critiche” a *“tutela delle quali, nel primo semestre dell’anno in corso, sono stati assicurati numerosi interventi degli equipaggi della Polizia di Stato.*

Considerato che

- il Regolamento comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce prevede all'art. 5 che ogni *"esercente è tenuto ad assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da evitare che suoni e rumori siano udibili all'esterno e che gli stessi siano contenuti nei limiti di legge"* stabilendo che l'attività musicale all'esterno dei locali e su suolo pubblico è consentita solo nel periodo estivo dalle 20,00 alle ore 01,00, per un massimo di due ore e che le autorizzazione per lo svolgimento delle succitate attività di intrattenimento musicale potranno essere rilasciate per non più di 4 giorni al mese e per non più di 24 giorni nell'arco dell'anno solare;
- l'allegato C) al nuovo Documento Strategico del Commercio- *Directive e indirizzi per l'insediamento e il funzionamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande-* all'art. 13- *esercizio attività accessorie-* dispone che nei piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, possibili nell'ambito della SCIA all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande: i) *la diffusione musicale all'interno e all'esterno dovrà essere sospesa dalle ore 14 alle ore 16 e cessare alle ore 24;*
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";*
- l'art. 54 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche]contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";*
- il divertimento notturno deve trovare valide forme di contenimento con il contrasto ad ogni condotta illecita, a situazioni di degrado e di vivibilità urbana, con riferimento al rispetto della tranquillità e del riposo dei residenti, che non possono essere esclusivo appannaggio delle Forze di Polizia, anche per la evidente sproporzione tra il numero degli avventori e gli operatori di polizia deputati al controllo generale del territorio;
- le esigenze di socializzazione e aggregazione vanno soddisfatte in luoghi e orari che non interferiscano con le altrui necessità di riposo e tranquillità, a tutela del diritto alla quiete, quale espressione del diritto alla salute psicofisica;

Preso atto delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti di emissioni sonore, a tutela della quiete e della salute pubblica;

Ritenuto necessario garantire il giusto equilibrio fra lo svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale e l'assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica che è un bene collettivo e condizione necessaria affinché venga garantita la salute psico-fisica delle persone;

Preso atto che in data 13/07/2022 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Lecce così come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008, n. 125;

Sentite le Associazioni di categoria;

Visto il verbale del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica del 15/06/2022;

Vista la nota della Questura acquisita al prot. gen. n. 101558/2022;

Vista la nota della Questura acquisita al prot. gen. n. 112759/2022;

Visti altresì:

- il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15 settembre 2015;
- l'allegato C del nuovo Documento Strategico del Commercio;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, che dal giorno **15 luglio 2022 e sino 30 settembre 2022**, con esclusione dei giorni 14, 15, 24, 25 e 26 agosto 2022, **nel Centro Storico** racchiuso all'interno del seguente perimetro: viale Calasso, viale M. De Pietro, via San Francesco D'Assisi, via Felice Cavallotti, viale Otranto, viale Gallipoli, viale dell'Università oltre alla Via Egidio Reale, Viale Taranto, Via Oronzo Quarta e via don Bosco; **nel Centro Moderno** racchiuso all'interno delle seguente perimetro: Via San Francesco d'Assisi, Via Imperatore Adriano, Via del Mare, Viale Japigia, Via 95° Reggimento Fanteria oltre via Benedetto Croce e Piazza Partigiani;

1. la **chiusura anticipata** degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare, dei circoli privati, dei chioschi sulla pubblica via **alle ore 02:00 del giorno successivo**, consentendo una successiva breve tolleranza per i ricoveri delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti;
2. il **divieto dalle ore 24:00** ad ogni esercizio pubblico e commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, di emettere musica e suoni all'esterno dei locali nonché, per gli artisti

di strada, **il divieto** di utilizzo sulla pubblica via di amplificatore e percussioni a partire **dalle ore 23,00**;

AVVERTE

i trasgressori della presente ordinanza che sarà loro comminata, in caso di prima violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 250,00 (art. 7 bis 267/00 da 25,00 a 500,00) e in caso di recidiva pari a € 500,00, oltre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per gg. 10.

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale di Lecce.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmessa al Prefetto.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(Atto sottoscritto digitalmente)